

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE GIOVANNI PAOLO II

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA GIUSEPPE
MAZZINI 26

Numero REA: CT - 308805

Codice fiscale: 04628840870

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2008 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A"	
	AL REP. N.2333/1228	
	STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA	
	"COOPERATIVA SOCIALE GIOVANNI PAOLO II"	
	<u>TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	comune di Caltagirone alla Via Sardegna n.20, la Società coo-	
	perativa denominata " COOPERATIVA SOCIALE GIOVANNI PAOLO II ".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI c.c.	
	e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere con	
	delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succur-	
	sali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2100 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
	ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	<u>TITOLO II: SCOPO - OGGETTO</u>	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	

	zione sociale e lavorativa di persone socialmente svantaggia-	
	te, appartenenti alle categorie ai sensi degli art.1 lettera	
	b) e art.4 della legge 381/91, sviluppando fra essi lo spiri-	
	to mutualistico e solidaristico, attraverso lo svolgimento di	
	attività d'impresa indicate nel successivo art.4.	
	La Cooperativa intende coniugare al suo interno il valore	
	dell'efficienza, necessario per il rispetto delle ferree leg-	
	gi dell'economia, con quello dell'equità e della solidarietà,	
	favorendo così interazioni e scambio di risorse ed idee tra	
	il mondo della produzione e quello dell'impegno sociale.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità e solidarietà, di un lavoro non strutturato sullo	
	sfruttamento, della democraticità interna ed esterna,	
	dell'impegno e dell'equilibrio delle responsabilità rispetto	
	ai ruoli, senza fini di speculazione privata ed ha anche per	
	scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma asso-	
	ciata continuità di occupazione lavorativa e le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavo-	
	ratori.	
	Operando secondo questi principi la cooperativa intende orga-	
	nizzare un'impresa che, mediante la solidale partecipazione	
	dei soci, avvii delle attività finalizzate al recupero ed al-	
	la qualificazione umana, morale, culturale e professionale di	

	persone che si trovino in stato di bisogno ed emarginazione,	
	attraverso attività da realizzare principalmente nei settori	
	della produzione agricola e dell'erogazione di servizi, a	
	privati ed Enti, prevalentemente nel campo delle manutenzioni	
	e della gestione dei rifiuti.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	La Cooperativa potrà aderire alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto	
	le seguenti attività:	
	A) svolgere direttamente e/o in appalto e/o convenzione con	
	enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività so-	
	cio-sanitarie e/o educative:	

	- istituzione e/o gestione di asili nido e scuole materne,	
	nonchè pensioni, case-albergo, centri diurni per anziani e	
	soggetti con problemi psico-sociali e relazionali, case pro-	
	tette, case famiglia, Dayhospital, etcc.; con o senza i ser-	
	vizi ausiliari di collegamento;	
	- assistenza dei degenti provenienti da ex ospedali psichia-	
	trici, ovvero soggetti con problemi psico-sociali e relazio-	
	nali a causa di disturbi psichiatrici o di disadattamento,	
	nonchè servizi previsti ai sensi delle leggi n.180/1978 e	
	n.833/1978;	
	- assistenza agli anziani, gestanti, puerpere e nuclei fami-	
	liari in stato di bisogno e di abbandono, assicurando il man-	
	tenimento ed il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo	
	familiare o nell'ambiente di appartenenza oppure al loro do-	
	micilio, nei centri diurni, culturali e ricreativi, soggiorni	
	climatici, case di riposo, case albergo e tutte le altre i-	
	stituzioni e servizi previsti dalla L.R.S. n.87 del 6/5/81;	
	- accompagnamento dei non vedenti nei presidi pubblici e pri-	
	vati;	
	- creazione e/o gestione di centri di accoglienza per giovani	
	che hanno problemi di comportamento e/o portatori di handicap	
	di qualsiasi genere e tipo, a domicilio, negli ospedali, luo-	
	ghi di villeggiatura, istituti scolastici, centri e istitu-	
	zioni pubbliche e private, previsti dalla L.R.S. n.681 del	
	18/4/81 e tutti gli altri servizi previsti dalla citata legge	

68/81;	
- assistenza medica, a mezzo di convenzioni con professioni-	
sti, nonchè infermieristica e riabilitativa agli anziani, ai	
minori, agli ammalati a domicilio o presso ospedali, enti	
pubblici e/o privati;	
- informazione e studio sul fenomeno delle tossicodipendenze,	
gestione e istituzione di centri di riabilitazione, assisten-	
za presso comunità terapeutiche; prevenzione della tossicoma-	
nia, riabilitazione ed assistenza dei tossicodipendenti ai	
sensi delle leggi vigenti ed emanande;	
- istituzione e/o gestione di servizio trasporto anziani ed	
alunni ammalati con mezzi speciali;	
B) realizzare e gestire strutture ricettive di qualunque ti-	
pologia, capaci di ospitare anche anziani e disabili. In	
particolare, nel caso di strutture agrituristiche realizzare	
e gestire ricoveri attrezzati per animali, finalizzati al re-	
cupero di soggetti disabili attraverso la pratica di	
pet-terapy, ippo-terapy, ecc;	
C) la gestione e l'organizzazione di servizi da articolare	
per favorire l'integrazione scolastica di minori portatori di	
handicap, la prevenzione ed il recupero del disadattamento	
scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico,	
per favorire la socializzazione degli individui portatori di	
handicap o di soggetti socialmente disadattati, per realizza-	
re attività di sostegno didattico in orario post-scolastico;	

	D) prestare assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro	
	di handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, dete-	
	nuti nella fase post-penitenziaria, ecc;	
	E) prestare attività volte alla prevenzione ed al superamento	
	di ogni forma di emarginazione con l'istituzione e la gestio-	
	ne di consultori familiari;	
	F) intervenire a favore di famiglie bisognose, per realizzare	
	forme di aiuto post-preventivo che tengano conto delle esi-	
	genze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità	
	in difficoltà;	
	G) gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per	
	conto terzi, tutte le attività sopra elencate.	
	La società cooperativa, inoltre, potrà svolgere qualunque al-	
	tra attività connessa ed affine agli scopi accennati; compie-	
	re tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natu-	
	ra immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessa-	
	rie e/o utili agli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa	
	potrà:	
	a) stipulare convenzioni con personale specializzato ove non	
	ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi fun-	

zionali della società;	
b) provvedere alla istruzione cooperativistica e professiona-	
le, anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento,	
addestramento, qualificazione e perfezionamento;	
c) aderire a società e consorzi di cooperative aventi fina-	
lità analoghe o comunque congruenti.	
A tal fine la cooperativa utilizzerà tutta la legislazione di	
carattere regionale, nazionale e comunitaria per finanziamen-	
ti, mutui e crediti.	
La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo svi-	
luppo della cooperazione.	
La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali	
norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere parte-	

	cipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	<u>TITOLO III: SOCI COOPERATORI</u>	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	La cooperativa non ha finalità speculativa e intende far par-	
	tecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicando-	
	ne i principi ed i metodi.	
	I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed	
	idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza	
	del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	prese dagli organi sociali competenti.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione possono partecipare di-	
	rettamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro at-	
	tività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Leg-	

ge n.381/91 e successive;	
c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;	
d) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società cooperativa;	
e) soci onorari coloro i quali, per particolari meriti, il Consiglio d'Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio sociale, a suo insindacabile giudizio, delibera di ammetterli e assegnargli, a titolo d'ammissione, una quota tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
I soci lavoratori:	
•concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
•partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
•contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	

	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche od affini, o parteci-	
	pano a società che, secondo la valutazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 c.c., i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui	
	all'art.5 del presente statuto che intendano completare la	
	loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inse-	
	rimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545 bis c.c..	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	

	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	

	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo.	
	Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'e-	
	sistenza della società sottoscrivano nuove quote.	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicaione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-	
	glimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	

	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai suc-	
	cessivi artt. 42 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	

	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai rego-	
	lamenti ai sensi dell'art.6 della legge 142/01 e nel caso di	
	socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	g) quando mantiene un comportamento contrastante con gli in-	

	teressi della società, danneggiandola materialmente o moral-	
	mente, fomenta dissidi e disordini di qualunque natura tra i	
	soci.	
	Nei casi indicati alle lettere c), d) ed e), il socio inadem-	
	piante deve essere inviato, a mezzo di lettera raccomandata,	
	a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo	
	trascorso 30 giorni dal detto invito e sempreché il socio si	
	mantenga inadempiente	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art.42 e se-	
	guenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art.42 e	

seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.26, comma 4, lett.c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutata.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

	spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino	
	gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 1 anno dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b),	
	c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	

	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 c.c..	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per due anni dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	<u>TITOLO IV: SOCI SOVVENTORI</u>	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €. 100,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 50.	

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura

	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori,	
	ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti:	
	•1 voto fino a 7.500,00 euro di capitale sottoscritto;	
	•2 voti oltre 7.500,00 euro e fino a 15.000,00 euro di capi-	
	tale sottoscritto;	
	•3 voti oltre 15.100,00 euro e fino a 30.000,00 euro di capi-	
	tale sottoscritto;	
	•4 voti oltre 30.100,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di	
	un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rappor-	
	to tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per leg-	
	ge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	

	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	<u>TITOLO V: QUOTE DI PARTECIPAZIONE</u>	
	Art. 21 (Quote di partecipazione cooperativa)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabili-	
	to dall'art.5 della legge 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere quote di partecipa-	
	zione cooperativa, anche al portatore se interamente libera-	
	te, prive del diritto di voto e privilegiate nella riparti-	
	zione degli utili.	

	Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-	
	serve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ul-	
	timo bilancio certificato e depositato presso il Ministero	
	delle Attività Produttive.	
	Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte,	
	in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori	
	dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le quote di parte-	
	cipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimbor-	
	so del capitale sulle altre quote, per l'intero valore nomi-	
	nale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle quote di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle quote di	
	partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei li-	
	miti sopra indicati;	
	- la durata delle quote, in relazione ai programmi plurienna-	
	li approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle quote di	
	partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle	
	quote eventualmente rimaste inoptate.	

	Ai possessori delle quote di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di quote di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 (Assemblea speciale)	
	L'Assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni quota posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela	

gli interessi dei possessori di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 23 (Recesso)

Ai detentori di quote di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle quote stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote medesime.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle quote di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;

	f) da fondi per scopi mutualistici.	
	La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione po-	
	tranno essere versate in unica soluzione o a rate e precisa-	
	mente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di	
	amministrazione.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della	
	società.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla	
	presente lettera a) ai sensi dell'art.2346 del codice civile.	
	Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art.7, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquiren-	
	te e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali	

dichiarazioni mendaci.	
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
la richiesta.	
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
socio.	
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
Collegio arbitrale.	
Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo e-	
satto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di ocu-	
lata prudenza.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	

	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n.59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge	
	31.01.92 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusi-	
	vamente per distribuire i dividendi ai soci non operatori	
	nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative	
	a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti	
	finanziari dei soci non operatori;	
	f) a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 27 (Ristorni)	

	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	• emissione di quote di partecipazione cooperativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento.	
	<u>TITOLO VII: ORGANI SOCIALI</u>	
	Art. 28 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 29 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A.R, o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la	

	prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 10 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (<i>nel-</i>	
	<i>la sede sociale o altrove purché in Italia</i>), la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un	
	rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e	
	dell'Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue alla quale	
	la cooperativa è aderente.	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili o le perdite;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art.17, nonché sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti;	
	3) procede alla nomina degli Amministratori;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	

	del Collegio sindacale se nominato;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori, ai Sindaci se nominati;	
	6) approva i regolamenti interni delibera sulla responsabi-	
	lità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art.26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un pro-	
	getto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 c.c..	

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 33 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Le persone giuridiche socie, hanno diritto ad un voto per o-	
	gni quota sottoscritta, per un massimo di cinque voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.19, secon-	
	do comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di altri	
	due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	

	sentante in bianco.	
	Alle assemblee ha diritto di presenziare, con solo diritto di	
	parola, un rappresentante della Confederazione Cooperative I-	
	taliane e dell'Unione Provinciale delle Cooperative e mutue	
	alla quale la cooperativa è aderente.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	Art. 35 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assem-	
	blea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta	
	il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperato-	

	ri. I soci sovventori possono essere nominati amministratori.	
	Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono sem-	
	pre rieleggibili, scadono alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrino nell'oggetto sociale, esclusi solo quelli ri-	
	servati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	Può pertanto e a puro titolo esemplificativo:	
	1. provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;	
	2. redigere il bilancio;	
	3. compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea;	
	4. deliberare sull'ammissione, recesso, esclusione dei soci;	
	5. dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperati-	
	ve o ad organismi federativi e consortili, la cui azione pos-	
	sa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci;	
	6. concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	7. compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori,	

	controversie riguardanti la società.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, rac-	
	comandata a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo tele-	
	gramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi	
	se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	

	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del presidente.	
	Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che	
	si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazio-	
	ni. Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a	
	più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art.2386 c.c., purché la maggioranza resti costituita da	
	Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-	
	ne sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	

	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Art. 40 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi.	
	Egli ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio,	
	sia attiva che passiva, avanti a qualsiasi autorità giudizia-	
	ria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali, Comitati Tecnici, Istitutori e Procuratori speciali an-	
	che fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni	
	ed eventualmente i compensi.	
	Egli può con la sua firma riscuotere da pubbliche amministra-	
	zioni o da privati i pagamenti di qualsiasi natura e titolo,	
	rilasciare liberatorie e quietanze.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	

legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o

se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri

effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-

plenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-

blea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-

blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata

del loro ufficio.

TITOLO VIII: CONTROVERSIE

Art. 42 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le

disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le moda-

lità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-

cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-

do sia oggetto di controversia la qualità di socio;

	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari, fatta eccezione soltanto di quelle che non pos-	
	sono formare oggetto di compromesso;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti;	
	d) l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni sta-	
	tutarie;	
	e) le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclu-	
	sione, della continuazione della società con gli eredi o le-	
	gatari dei soci defunti;	
	f) sulla determinazione della quota di rimborso ai soci u-	
	scenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 43 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €	
	100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui all' art. 10 e seguenti del codice	

	di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art.36 del D.Lgs. n.5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art.35, comma 2, D.Lgs n.5/03, nel caso in cui sia neces-	
	sario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la sca-	
	denza del termine possa nuocere alla completezza dell'accer-	
	tamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 44 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori preferibilmente fra i soci stabilendone i poteri.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)		
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-		
terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa		
vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-		
re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-		
golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea		
con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.		
Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri		
del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati,		
l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno		
costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico		
dei dipendenti della società.		
Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve		
e devoluzione)		
I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-		
serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e		
di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-		
tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-		
ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.		
Art. 49 (Rinvio)		
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-		
genti norme di legge sulle società cooperative sociali previ-		
ste dalla legge 381/91.		
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-		
tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma		

47 di 47